# Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2894/94 relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo

(2000/C 56 E/03)

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

*COM(1999) 561 def. — 1999/0223(AVC)*

*(Presentata dalla Commissione l'8 novembre 1999)*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando che gli atti legislativi comunitari relativi ai programmi comunitari dovrebbero entrare in vigore nello Spazio economico europeo il più rapidamente possibile dopo l'entrata in vigore nella Comunità; considerando che a tal fine è opportuno consentire alla Commissione di estendere tali programmi allo Spazio economico europeo e modificare pertanto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ([1]),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2894/94 è sostituito dal testo seguente:

«la Commissione adotta la posizione comunitaria per quanto riguarda le decisioni del comitato misto SEE che

a) estendono semplicemente atti legislativi comunitari allo Spazio economico europeo, fatte salve le necessarie modifiche tecniche;

b) estendono programmi comunitari allo Spazio economico europeo, purché l'atto che istituisce il programma stabilisca che esso è aperto alla partecipazione degli Stati SEE-EFTA, che tale partecipazione è conforme alle condizioni stabilite nella parte VI e che la partecipazione finanziaria è conforme all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) dell'accordo SEE».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

([1]) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.